

Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento di Medicina Veterinaria di seguito chiamato Dipartimento o DiMedVet, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria ha la propria sede amministrativa presso Via San Costanzo, n.4, 06126, Perugia.
3. Il Dipartimento è dotato di Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) e Azienda Zootecnica Didattica (AZD), siti rispettivamente in Perugia e in Sant'Angelo di Celle (PG); il funzionamento, gli obiettivi e i rapporti di tali strutture con il Dipartimento sono definiti in appositi regolamenti.

Articolo 2 (Funzioni e principi del Dipartimento)

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di didattica dell'Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. Il Dipartimento cura l'organizzazione, la gestione e il coordinamento delle:
 - a) attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca;
 - b) attività didattiche e formative, anche di concerto con altri Dipartimenti;
 - c) attività rivolte all'esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione.
3. In riferimento alle suddette attività, il Dipartimento cura la comunicazione verso l'esterno e promuove forme di collaborazione a vario titolo con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

1. Il Dipartimento svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative nell'ambito delle Scienze Veterinarie. Le specifiche competenze si evincono dalle declaratorie dei seguenti S.S.D. del Dipartimento:

- AGR/17: Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico
- AGR/18: Nutrizione e Alimentazione Animale
- AGR/19: Zootecnica Speciale
- BIO/10: Biochimica
- BIO/12: Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
- VET/01: Anatomia degli Animali Domestici
- VET/02: Fisiologia Veterinaria
- VET/03: Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria
- VET/04: Ispezione degli Alimenti di Origine Animale
- VET/05: Malattie Infettive degli Animali Domestici
- VET/06: Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali
- VET/07: Farmacologia e Tossicologia Veterinaria
- VET/08: Clinica Medica Veterinaria
- VET/09: Clinica Chirurgica Veterinaria
- VET/10: Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; gode inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

PARTE II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a. il Consiglio;
- b. il Direttore;

- c. la Giunta;
- d. la Commissione paritetica per la didattica.

2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

Articolo 6 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a. il Direttore che lo presiede;
- b. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
- c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assegnato al Dipartimento, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché ai Corsi di Specializzazione e ai Dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento. Il Direttore può altresì invitare alle sedute soggetti estranei all'Organo collegiale, al solo fine di illustrare argomenti. E' ammessa la presenza di personale tecnico e amministrativo al fine di coadiuvare o sostituire il Segretario verbalizzante in caso di assenza.

Articolo 7 (Consiglio di Dipartimento - Funzioni)

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a. promuove e coordina le attività di ricerca, di internazionalizzazione e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale;
- b. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole interdipartimentali, ove istituite;
- c. approva a maggioranza assoluta nella composizione dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche di concerto con altri Dipartimenti;

- d. approva, a maggioranza assoluta nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio;
- e. stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al DiMedVet da utilizzare per tutte le esigenze del Dipartimento;
- f. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
- g. vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca scientifica;
- h. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari e associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;
- i. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta dei componenti, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- j. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- k. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, in possesso di curriculum scientifico o professionale di alta qualificazione, ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- l. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;
- m. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti; promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- n. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare; approva, inoltre, la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;

- o. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo;
- p. delibera sulle richieste di accoglienza di "ospiti temporanei" per fini di ricerca o di didattica, avanzate da un professore o ricercatore afferente al Dipartimento, indicando le condizioni che gli "ospiti" devono rispettare;
- q. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
- r. nomina Commissioni consultive di Dipartimento alle quali sono affidati i mandati specifici individuati dallo stesso Consiglio;
- s. approva il budget di previsione annuale;
- t. approva le relazioni periodiche di funzionamento dell'OVUD e dell'AZD;
- u. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- v. svolge tutti gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge, dallo Statuto d'Ateneo e dai Regolamenti.

2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Funzionamento delle sedute)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, una volta ogni due mesi o, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta motivata.

2. Spetta al Direttore di Dipartimento ovvero al Vice-Direttore fissare l'Ordine del Giorno (OdG) di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento. La convocazione deve essere inviata mediante sistemi di comunicazione previsti dalle normative vigenti ai componenti del Consiglio almeno 7 giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza, il Direttore può convocare il Consiglio *ad horas*. La convocazione deve contenere, oltre la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà la seduta, l'elenco dei punti all'OdG, stabilito dal Direttore: tutta l'istruttoria relativa agli argomenti all'OdG deve essere a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento almeno 4 giorni prima della seduta. E' facoltà del Direttore indicare nella convocazione l'orario in cui potrà aggiornare il Consiglio di Dipartimento a nuova seduta, nel caso in cui non fossero ancora esauriti i punti all'OdG. In caso di urgenza, il Direttore può integrare l'OdG fino a 24 ore prima della data di

convocazione del Consiglio, dandone comunicazione ai componenti ed in via eccezionale può chiedere l'integrazione all'OdG, prima dell'inizio del Consiglio.

3. In caso di reiterata assenza ingiustificata, altresì, il rappresentante di componenti elettive decade dal suo incarico. A riguardo non sono ammesse più di 5 assenze alle sedute nel corso di un anno accademico, fatto salvo il caso di missione, ordine di servizio, gravi ragioni di salute o maternità. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora la lista degli eletti sia esaurita, sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il nuovo componente resta in carica per la durata residua del mandato in corso. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.

4. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo, si procede alla verifica del numero legale degli aventi titolo alla seduta in riferimento all'oggetto, di cui all'OdG, mediante appello nominale. I componenti del Consiglio di Dipartimento hanno il diritto/dovere di partecipare alle sedute regolarmente convocate e, se impediti a farlo, debbono comunicarlo con giustificazione scritta al Direttore. Il Direttore segnala al Consiglio casi di reiterata assenza ingiustificata, che si esprime sui provvedimenti da prendere in relazione a quanto previsto dalla legge.

5. Ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento della loro attività esclusivamente presso altro ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale.

6. Il Direttore è obbligato a integrare l'OdG con gli argomenti per i quali sia stata fatta richiesta scritta motivata, entro i tre giorni precedenti la seduta, da parte del Consiglio di un Corso di Studio, o da almeno il 25% dei componenti del Consiglio o da almeno il 25% degli iscritti ad un Corso di Studio del Dipartimento.

7. Nelle sedute del Consiglio di Dipartimento possono essere trattati solo gli argomenti presenti nell'OdG. La priorità nella discussione degli argomenti è quella indicata nella convocazione e dovrà essere rispettata nel corso dello svolgimento della seduta. Il Direttore e ogni componente del Consiglio possono richiedere una variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti, che, per essere attuata, deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti.

8. La discussione di ciascun punto all'OdG è regolata dal Direttore che la inizia con l'illustrazione dell'argomento o delega a ciò un componente del Consiglio. I componenti del Consiglio partecipano alla discussione secondo l'ordine di prenotazione, registrato dal Segretario, con interventi che devono riguardare esclusivamente l'argomento in discussione. Di norma, ogni componente può intervenire una sola volta per ciascun punto: il Direttore ha facoltà di concedere nuovamente la parola. L'eventuale presentazione di mozione non è da considerare intervento. Il Direttore può decidere nel corso della seduta il ritiro di un argomento posto all'OdG, dandone opportuna motivazione. Al termine degli interventi, il Direttore chiude la discussione, ne ricapitola i punti essenziali e, in assenza di mozioni presentate durante la discussione, formula

l'eventuale proposta da sottoporre a votazione o, in presenza di proposte alternative, propone per la votazione le diverse mozioni; infine, raccoglie le eventuali dichiarazioni di voto.

9. In caso di presentazione di mozione d'ordine, il Direttore la propone immediatamente per la votazione.

10. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti sugli argomenti all'OdG, salvo nei casi in cui la legge, lo Statuto o il Regolamento Generale di Ateneo prescrivano una maggioranza qualificata. Le delibere del Consiglio sono prese con votazione palese per alzata di mano, salvo quelle inerenti a nomine o a valutazioni su persone per le quali l'espressione del voto avviene in modo segreto. E' facoltà dei presenti astenersi dalle votazioni. Deroghe alla procedura di espressione di voto possono essere proposte dai componenti del Consiglio e devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Direttore. Nelle votazioni segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

11. Ove possa ravvisarsi un conflitto d'interesse di un componente con l'argomento in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente del Consiglio deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione.

12. Nella voce "varie ed eventuali" non possono essere trattati argomenti che richiedono delibere da parte del Consiglio.

13. Nel corso di una seduta del Consiglio non possono essere riproposti argomenti la cui trattazione è stata già conclusa nella seduta stessa.

14. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'OdG, il Direttore può proporre al Consiglio di aggiornare la seduta, indicando seduta stante la data e l'ora dell'aggiornamento.

15. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto il verbale da parte del Segretario amministrativo secondo quanto stabilito dall'art. 82 del Regolamento Generale d'Ateneo. Il verbale di ogni punto trattato deve contenere i termini essenziali della discussione. Il dispositivo di delibera deve riportare chiaramente ed integralmente i contenuti della delibera stessa, con i risultati delle relative votazioni. Le delibere hanno effetto immediato. I componenti del Consiglio possono chiedere che venga inserito a verbale il loro intervento che dovrà essere presentato in forma scritta al Segretario preferibilmente entro la fine della seduta, e comunque non oltre le 24 ore successive. Nel verbale vanno altresì inseriti gli abbandoni della seduta da parte dei componenti del Consiglio. I verbali devono essere a disposizione dei componenti del Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta successiva, nella quale, di regola, verranno approvati. Il verbale di uno o più punti istruiti all'OdG può essere approvato seduta stante nei casi urgenti.

16. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono riportare la firma congiunta del Direttore e del Segretario che svolge le funzioni di verbalizzazione.

17. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

18. Per ogni altra norma di funzionamento del Consiglio di Dipartimento non specificata vale quanto indicato dalla legge vigente, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio del Dipartimento secondo quanto indicato dal Regolamento Generale d'Ateneo. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
2. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento;
 - b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
 - c. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento;
 - d. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare;
 - e. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
 - f. in casi di necessità e urgenza motivati, il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio, che devono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione;
 - g. indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo;
 - h. assicura ai rappresentanti degli studenti una sede idonea all'interno del Dipartimento e vigila sull'utilizzo della stessa: gli studenti sono tenuti a presentare al Direttore un Regolamento sull'uso della sede;
 - i. vigila sulla applicazione della carta dei diritti e dei doveri degli studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento;
3. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al dipartimento un Vice-Direttore, nominato con decreto del Rettore e rimanente in carica per la durata del mandato del Direttore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
4. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile.
5. Nei casi di particolare necessità e urgenza, specificatamente indicati nella motivazione del provvedimento, il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10 (La Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento, che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta da il Direttore che la presiede, il Vicedirettore e una rappresentanza, eletta dal Consiglio di Dipartimento fra i propri membri, dei Professori di I fascia, dei Professori di II fascia, dei Ricercatori e del Personale Tecnico Amministrativo, in numero, per ciascuna componente, fissato nel decreto di indizione delle votazioni, comunque pari ad almeno il dieci per cento dei rispettivi membri del Consiglio.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio. L'elezione delle rappresentanze avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento generale d'Ateneo.
4. La Giunta è eletta a scrutinio segreto e a maggioranza delle singole componenti, con voto limitato a una preferenza, per le norme elettorali valgono le stesse norme indicate nel Regolamento Generale d'Ateneo per l'elezione del Direttore.
5. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.
6. La mancata elezione dei rappresentanti di una o più componenti non pregiudica la regolare costituzione della Giunta, purché il numero degli eletti non sia inferiore alla metà più uno dei componenti. In caso di dimissioni di un componente della Giunta viene riconvocata l'adunanza della relativa componente di cui al punto 2 del presente articolo.
7. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
8. La Giunta dura in carica nei tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore ed i suoi componenti elettivi possono essere rieleggibile una sola volta. In caso di cessazione anticipata del Direttore, la Giunta, con l'esclusione del Direttore e del Vice Direttore, rimane in carica fino alla nomina del nuovo Direttore ed è coordinata dal Decano.
9. Per il funzionamento delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento. Il Direttore può invitare alle sedute della Giunta, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento. Il Direttore può altresì invitare alle sedute soggetti estranei all'Organo collegiale, al solo fine di illustrare argomenti. E' ammessa la presenza di personale tecnico e amministrativo al fine di coadiuvare o sostituire il Segretario verbalizzante in caso di assenza.

Articolo 11 (La Commissione paritetica per la didattica)

1. La Commissione paritetica per la didattica è composta da 14 membri, eletti dal Consiglio di Dipartimento, 7 tra i professori e ricercatori e 7 tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento che provvede alla nomina della commissione di seggio.

3. La Commissione è eletta a scrutinio segreto e a maggioranza delle singole componenti, con voto limitato a una preferenza.

4. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti da trasmettere al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di Laurea e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.

5. La Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente che può essere coadiuvato da un componente della segreteria didattica per attività consultive e di verbalizzazione.

6. Per il funzionamento delle sedute della Commissione paritetica per la didattica si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento. Il Direttore può invitare alle sedute della Commissione paritetica per la didattica, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento. Il Direttore può altresì invitare alle sedute soggetti estranei all'Organo collegiale, al solo fine di illustrare argomenti.

Articolo 12 (Commissioni del Consiglio di Dipartimento)

1. Le Commissioni del Consiglio di Dipartimento sono strumenti operativi formati da componenti del Consiglio stesso.

2. La composizione e la durata delle Commissioni e le norme generali di funzionamento delle stesse sono fissate dal Consiglio di Dipartimento sulla base dei compiti istruttori, consultivi ed operativi per esse individuati dallo stesso Consiglio, evitando la sovrapposizione di incarichi. La rappresentanza degli studenti è rinnovata ogni qualvolta vengano eletti nuovi rappresentanti al Consiglio di Dipartimento. I componenti nominati nelle Commissioni non possono delegare altri per essere rappresentati. Gli eventuali rappresentanti degli studenti sono scelti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.

3. Ciascuna Commissione nomina, al suo interno, un Coordinatore che organizza e presiede i lavori.

4. Nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate dal Consiglio all'atto dell'istituzione della Commissione o, comunque in ogni momento in cui il Consiglio lo ritenga opportuno, ciascuna Commissione rende conto il proprio operato al Consiglio di Dipartimento con relazioni scritte che verranno allegate ai relativi verbali.

Articolo 13 (Consiglio di corso di studio)

1. Presso il Dipartimento sono costituiti Consigli di Corso di Studio per i vari Corsi di Studio dipartimentali e interdipartimentali presenti, come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti

Generale e Didattico d'Ateneo. Il Consiglio di corso di Studio è composto da tutti i Professori titolari degli insegnamenti o moduli del Corso stesso, dai Ricercatori che svolgono attività didattica ufficiale e integrativa per uno o più insegnamenti o moduli che caratterizzano il Corso e da una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei professori e ricercatori eletta secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo e il cui mandato dura tre anni accademici.

2. Nel caso il Consiglio del Dipartimento sia responsabile di Corsi di Studio interdipartimentali è costituito un Consiglio di Corso, composto secondo quanto previsto per i corsi dipartimentali.

3. Il Consiglio di Corso di Studio elegge un Presidente di corso di studio come indicato nel Regolamento Generale d'Ateneo.

4. Al Consiglio di Corso di Studio spetta:

- a. l'organizzazione e la programmazione annuale dell'attività didattica relativa ai Corsi, incluso il tutorato, individuando e proponendo al Consiglio di Dipartimento i docenti responsabili di tutte le attività formative ed evidenziando eventuali necessità per la copertura di insegnamenti per i quali non sia stato possibile individuare un docente responsabile, anche tramite bandi intra o extra Ateneo o contratti;
- b. la presentazione al Consiglio di Dipartimento, e di altri Dipartimenti interessati, del piano di sviluppo del Corso di Laurea, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore, nonché di proposte per posti di ricercatore;
- c. tutte le azioni necessarie a rendere coerenti le attività formative con gli obiettivi previsti nell'ordinamento didattico dei Corsi di Studio, vigilando sul razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti;
- d. l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti;
- e. la formulazione di proposte e di pareri al o ai Consigli dei Dipartimenti in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico;
- f. ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

5. Per i corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione, Master e altri corsi vale quanto previsto dai Regolamenti specifici d'Ateneo e dalla normativa vigente,

Articolo 14 (Organizzazione interna al Dipartimento)

Il Dipartimento può articolarsi in unità organizzative legate all'identità culturale, o a necessità di carattere pratico, o a esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Dette articolazioni non hanno rilevanza esterna, non hanno organi propri, né sono dotate di alcun potere deliberativo.

Articolo 15 (Responsabile Qualità)

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina uno o più responsabili per la Qualità tra i professori e ricercatori appartenenti al Consiglio stesso in relazione a specifiche funzioni previste dallo Statuto e regolamenti d'Ateneo.

Articolo 16 (Responsabile Tutorato)

1. Il Consiglio di Dipartimento nomina un professore o ricercatore, tra i componenti del Consiglio, responsabile del coordinamento delle attività di tutorato in relazione a specifiche funzioni previste dallo Statuto e regolamenti d'Ateneo.

TITOLO III

Gestione finanziaria

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

Articolo 18 (Modifiche, approvazione e emanazione)

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento può essere sottoposto a modifica su proposta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento o, in ogni caso, quando le norme in esso contenute entrano in contrasto con le normative di riferimento.

Articolo 19 (Rinvio)

1. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria subentra in tutti i rapporti attivi alla data del 31.12.2013 nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalla Facoltà di Medicina Veterinaria conformemente alla delibera del CdA del 17.12.2013.

2. Per quanto non esplicitamente previsto si applicano le leggi vigenti in materia, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

Articolo 20 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.